

quando una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi è stata adottata per la professione di cui trattasi, ma l'applicazione di tale direttiva non consente di pervenire al riconoscimento automatico del titolo o dei titoli del richiedente.

(¹) GU C 102 del 8.4.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

24 gennaio 2002

nella causa C-35/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Rifiuti — Direttive 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE — Piani di gestione dei rifiuti»)

(2002/C 84/31)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-35/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor R. B. Wainwright e signora L. Ström) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: signora R. Magrill, assistita dal signor D. Wyatt, QC), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo elaborato i piani di gestione dei rifiuti conformemente a tutte le disposizioni ad essi relative della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), e/o non avendone informato la Commissione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, 6 della direttiva 91/689 e 14 della direttiva 94/62, la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di Sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris (relatore), giudici, avvocato generale: A. Tizzano cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 24 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Non avendo elaborato piani di gestione dei rifiuti riguardanti la totalità del suo territorio e conformi a tutte le disposizioni della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e/o non avendone informato la Commissione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, e 6 della direttiva 91/689, nonché, fatta eccezione per Gibilterra, in forza dell'art. 14 della direttiva 94/62.

2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

(¹) GU C 102 del 8.4.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 gennaio 2002

nella causa C-43/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vestre Landsret): Andersen og Jensen ApS contro Skatteministeriet (¹)

(«Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 90/434/CEE — Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni — Conferimento d'attivo o conferimento di un ramo d'attività — Nozioni»)

(2002/C 84/32)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-43/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Andersen og Jensen ApS e Skatteministeriet, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, lett. c) e i), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi